VOLO RYANAIR CANCELLATO A PESCARA: L'AVVOCATO GARGANO, "I BIGLIETTI VANNO RIMBORSATI"

29 Aprile 2025



PESCARA – "Il volo Ryanair FR5015 in partenza questa mattina dall'aeroporto di Pescara alle ore 09.30 con arrivo previsto all'aeroporto di Bruxelles (CRL) per le ore 11.35 ha subito una cancellazione. Le motivazioni legate al disservizio non sono state ancora chiarite dalla compagnia irlandese. Inutile dire che sono tanti i passeggeri che purtroppo sono rimasti a terra a causa di tale situazione. Ma cosa succede in questi casi? A cosa hanno diritto i passeggeri che subiscono la cancellazione di un volo?" . Lo dichiara in una nota l'avvocato Edno Gargano che fa anche altre valutazioni,

"Nei casi di volo cancellato ma anche di ritardo superiore alle 3 ore, il passeggero è tutelato dal Regolamento (CE) 261/04 che prevede il riconoscimento di un risarcimento per il disservizio subito. Tale indennizzo viene anche chiamato con il termine di "compensazione pecuniaria" ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) 261/04 e può variare da € 250,00 a € 600,00 in base alla tratta percorsa".

"Tuttavia, bisogna tenere in considerazione che la causa di tali disservizi potrebbero anche essere riconducibili ad eventi esterni al diretto controllo delle compagnie aeree. Come ad esempio: Condizioni meteorologiche avverse (es. tempeste, forti nevicate, nebbia fitta, uragani). Instabilità politica o disordini civili (es. rivolte, colpi di stato, tensioni belliche nel paese di destinazione). Rischi per la sicurezza (es. allarmi bomba, attacchi terroristici, minacce credibili a bordo). Problemi improvvisi al controllo del traffico aereo (es. scioperi dei controllori di volo, blackout dei sistemi informatici, congestione non prevedibile dello spazio aereo). Decisioni impreviste delle autorità aeroportuali o governative (es. chiusura improvvisa dello scalo, divieti di sorvolo, restrizioni sanitarie). Collisioni con volatili (bird strike) se l'impatto provoca un danno effettivo che compromette la sicurezza del volo. In questi determinati casi, il passeggero non avrà la possibilità di esercitare il proprio diritto a ad ottenere la compensazione pecuniaria per la cancellazione subita poiché tali eventi sono considerati "circostanze eccezionali" ed esonerano il vettore dalla responsabilità di risarcire il passeggero".

"Ad ogni modo al passeggero è comunque dovuto il rimborso riguardante il prezzo del biglietto pagato o la riprotezione gratuita sul primo volo disponibile, oltre l'assistenza che consiste nel ricevere pasti e bevande in congruità con l'attesa e l'eventuale pernottamento in hotel, come per i passeggeri rimasti a Pescara che dovevano rientrare a Bruxelles", conclude Gargano.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli